



CONVENZIONE QUADRO

Supporto tecnico – specialistico per la realizzazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del dissesto idrogeologico di cui all’Accordo di Programma sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente in data 23/12/2010, e successivi Atti integrativi, nonchè degli interventi ricompresi nel Piano operativo nazionale 2015-2020 e opere di prevenzione del rischio idraulico

TRA

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (nel seguito anche denominato “Ministero”), con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, Codice Fiscale 97222270585, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Gaia Checcucci, in qualità di Direttore Generale della Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque;

il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (nel seguito anche denominato “Commissario straordinario”), con sede in Cagliari, viale Trento n. 69, Codice Fiscale 92185470926, rappresentato dal Dott. Paolo Giovanni Maninchedda, in qualità di Assessore regionale dei lavori pubblici e di Soggetto attuatore, ai sensi dell’art. 10, comma 2-ter, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, nominato con le Ordinanze n. 6/206 del 27.02.2015, n. 243/1 del 02.03.2016 e n. 630/5 del 09.05.2016;

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata “Società”), con sede in Roma, via Calabria n. 35, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dall’Ing. Marco Staderini, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 20 giugno 2016, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

PREMESSE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., recante *“Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia ambientale”*;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante *“Norme in materia ambientale”*;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante *“attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

VISTO l’articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante *“Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Autonoma della Sardegna sottoscritto il 23 dicembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio regionale, con il quale sono stati stanziati complessivamente € 70.065.510,00 (di cui € 36.080.000,00 a carico del Ministero ed € 33.985.510,00 di fondi regionali);

VISTA la delibera CIPE 20 gennaio 2012, n. 8 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno”*, la quale ha assegnato € 25.856.688,00 (di cui € 2.337.165,21 di risorse del Ministero ed € 23.519.522,78 quali risorse rinvenienti da riduzioni di altri Programmi) ai n. 17 interventi ricompresi nel sopra citato Accordo di Programma 23 dicembre 2010;

VISTO il I° Atto integrativo all’Accordo di Programma citato, sottoscritto il 31 ottobre 2013, che ha rimodulato l’Accordo iniziale introducendo, peraltro, nuovi interventi e portando il finanziamento complessivo previsto dall’Accordo e dai successivi Atti integrativi alla somma di € 81.243.722,56 (di cui € 12.560.477,22 a carico del Ministero ed € 68.683.245,34 di fondi regionali);

VISTO il II° Atto integrativo all'Accordo di Programma citato, sottoscritto il 3 dicembre 2014, che ha finanziato n. 2 ulteriori interventi per un valore di € 5.998.000,00 a valere su risorse ministeriali, portando il finanziamento complessivo previsto dall'Accordo e dai successivi Atti integrativi alla somma di € 87.241.722,56 (di cui € 18.558.477,22 a carico del Ministero ed € 68.683.245,34 di fondi regionali);

VISTO il III° Atto integrativo all'Accordo di Programma citato, sottoscritto il 29 maggio 2015, che ha finanziato n. 14 ulteriori interventi per un valore di € 13.492.680,00 a valere su risorse regionali, portando il finanziamento complessivo previsto dall'Accordo e dai successivi Atti integrativi alla somma di € 100.734.402,56 (di cui € 18.558.477,22 a carico del Ministero ed € 82.175.925,34 di fondi regionali);

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)”* e s.m.i.;

VISTO l'articolo 1, comma 111, della predetta Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147 che autorizza, tra l'altro, per la finalità della mitigazione del dissesto idrogeologico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare alla spesa di 30 milioni di euro per il 2014, di 50 milioni di euro per il 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016;

VISTO l'articolo 10, comma 11 del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, con il quale è disposto che i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO l'articolo 7, comma 2, del citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale prevede che, a partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell'Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro stesso;

VISTO l'articolo 7, comma 2, del suddetto decreto-legge n. 133 del 2014, che a partire dalla programmazione 2015, attribuisce ai Presidenti delle Regioni il ruolo di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i

poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91/2014 e prevede altresì che le risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano prioritariamente destinate a interventi integrati di mitigazione del rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, al fine di conseguire contemporaneamente gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del sopra richiamato dettato normativo, *“Per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i Presidenti delle Regioni, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea...”*;

VISTO l'art. 10, comma 1, del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in base al quale il Presidente della Regione è subentrato, per gli interventi riguardanti la Regione Autonoma della Sardegna, nelle funzioni del Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma sottoscritti con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

VISTE le Ordinanze n. 6/206 del 27.02.2015, n. 243/1 del 02.03.2016 e n. 630/5 del 09.05.2016, con le quali il Presidente della Regione ha nominato l'Assessore regionale dei lavori pubblici quale soggetto attuatore dell'Accordo di Programma del 23 dicembre 2010;

VISTO l'articolo 7, comma 8, del citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 che prevede l'assegnazione alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007–2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con la Struttura di missione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 2014;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, (*"Legge di Stabilità 2015"*) ed in particolare il comma 703 dell'articolo 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo Sviluppo e Coesione e sull'impiego dell'80 per cento del complesso delle risorse nelle Regioni del Mezzogiorno, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

CONSIDERATO in particolare che la lettera d) del richiamato articolo 1, comma 703, della legge n. 190/2014, prevede che, nelle more dell'individuazione delle aree tematiche e dell'adozione dei piani operativi ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 703 medesimo, l'Autorità politica per la coesione possa sottoporre all'approvazione del CIPE un piano stralcio per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, con l'assegnazione delle risorse necessarie nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio, e che tali interventi confluiscono nei piani operativi in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;

CONSIDERATO che ai sensi della lettera i) del richiamato articolo 1, comma 703, della legge n. 190/2014, le assegnazioni del CIPE al piano stralcio e ai piani operativi approvati consentono a ciascuna amministrazione l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziate;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, registrato dalla Corte dei Conti il 1° luglio 2015 al numero 1738, modificativo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2015, concernente i criteri e le modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 11, del decreto-legge n. 91/2014, sullo schema del quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 marzo 2015;

PRESO ATTO dei criteri contenuti nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, che tengono conto, tra l'altro, delle classi di priorità indicate dalle Regioni con il supporto delle loro strutture di Protezione civile, dei pareri delle Autorità di bacino, del numero di persone e beni a rischio idrogeologico e della frequenza dell'evento in relazione ai tempi di ritorno;

VISTO il Piano operativo nazionale 2015-2020 degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, che ricomprende gli interventi segnalati dalle Regioni sulla base della

selezione effettuata coerentemente con i criteri indicati dal D.P.C.M. del 24 febbraio 2015, come modificato dal D.P.C.M. del 28 maggio 2015;

CONSIDERATO che il primo stralcio del Piano operativo nazionale 2015-2020, dotato di autonoma rilevanza, è costituito dal Piano stralcio di interventi prioritari relativi alle aree urbane con un alto di livello di popolazione esposta al rischio;

VISTO il D.P.C.M del 15 settembre 2015 con la quale è avvenuta la formalizzazione del suddetto Piano stralcio;

CONSIDERATO che, in particolare, il predetto Piano stralcio nella Sezione attuativa prevede n. 1 intervento prioritario di prevenzione del rischio idraulico, ricadenti nella Regione Autonoma della Sardegna, finanziato con un importo di € 25.300.000,00 e nella Sezione programmatica n. 4 interventi della stessa tipologia che saranno ammessi a finanziamento previo svolgimento dell'istruttoria e redazione della relativa graduatoria per un fabbisogno pari a € 130.000.000,00;

VISTA la delibera CIPE del 20 febbraio 2015 n. 32 che, al fine di assicurare l'avvio degli interventi più urgenti di contrasto al rischio idrogeologico e tempestivamente cantierabili, caratterizzati da un livello prioritario di rischio e ricadenti nell'ambito delle aree metropolitane e urbane, ha assegnato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'importo di 450 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione afferenti alla programmazione 2014-2020;

CONSIDERATO che per il medesimo fine di assicurare l'avvio degli interventi più urgenti di contrasto al rischio idrogeologico nelle aree metropolitane e aree urbane con maggiore popolazione esposta al rischio, la delibera CIPE ha inoltre individuato risorse disponibili a legislazione vigente pari a 150 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro costituite da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sulle disponibilità recate dall'articolo 1, comma 111, della citata legge n. 147/2013, e la restante quota di 110 milioni di euro a carico delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 di cui al citato articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 133/2014;

CONSIDERATO che la delibera CIPE in parola ha altresì previsto l'istituzione presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di uno specifico Fondo – con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro - destinato alla progettazione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico;

CONSIDERATO che il funzionamento del predetto Fondo è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 50 delle norme di attuazione del PAI regionale, introdotto dal Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Regione Autonoma della Sardegna in attuazione della Direttiva 2007/60/CE e del D.Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, l'Autorità di Bacino ha istituito un Tavolo Tecnico per il coordinamento delle attività di redazione dei piani di laminazione contenenti le azioni di regolazione dei deflussi dalle dighe nel corso di eventi di piena;

CONSIDERATO che la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2014 reca gli indirizzi operativi relativi all'attività di Protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti dighe aventi le caratteristiche definite dall'art. 1 del decreto-legge del 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 (opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi), per le quali i progetti di realizzazione e/o di modifica sono soggetti, ai fini della tutela della pubblica incolumità, con particolare riferimento alle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse, all'approvazione tecnica da parte del Servizio nazionale dighe;

CONSIDERATO che la legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 12, attraverso il governo della progettazione e realizzazione degli invasi minori della Sardegna, disciplina i procedimenti in materia di progettazione, costruzione, esercizio e controllo degli sbarramenti di competenza regionale, anche al fine di assicurare la massima tutela della salute e sicurezza pubblica per la popolazione e per conoscere e regolare l'accumulo e l'uso della risorsa idrica in tali opere;

CONSIDERATA la necessità di garantire un adeguato supporto tecnico – specialistico per la realizzazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del dissesto idrogeologico di cui all'Accordo di Programma sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Autonoma della Sardegna in data 23 dicembre 2010, e successivi Atti integrativi, nonchè degli interventi ricompresi nel Primo stralcio del Piano operativo nazionale 2015-2020;

CONSIDERATO che la Sogesid è una Società per Azioni costituita con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, al fine di favorire il processo

di industrializzazione nel settore delle risorse idriche ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti, la Sogesid S.p.A. espleta la funzione di “amministrazione aggiudicatrice” non partecipando a procedure di evidenza pubblica;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, configurandosi pertanto come società in house providing al Dicastero;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 dello statuto societario, tra le suddette attività è ricompresa l'assistenza e le prestazioni in materia di difesa dal dissesto idrogeologico;

CONSIDERATO che, con nota n. 024774 del 17 dicembre 2009, la Commissione Europea ha riconosciuto la Società quale organismo *in house providing* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

CONSIDERATO quanto ritenuto e stabilito con D.P.C.M. 3 dicembre 2010 a seguito di cui la Sogesid S.p.A. si configura come società che svolge servizi di interesse generale;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., per via dell'attività svolta, della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di “Organismo di diritto pubblico” di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

VISTO lo schema dell'”*in house providing*”, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

VISTO il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato del 13 novembre 2015;

VISTO l'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che ha recepito la sopra citata Direttiva 2014/24/UE;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nell'ambito dell'*in house providing*, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare attraverso i suoi competenti Uffici esercita sulla Sogesid S.p.A. un

controllo analogo a quello che esso esercita sui propri servizi;

VISTA la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici;

VISTO il Protocollo di azione e vigilanza collaborativa sottoscritto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dalla Sogesid S.p.A. in data 2 luglio 2015, finalizzato alla verifica della conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento delle procedure di gara e dell'esecuzione degli appalti, e la richiesta di rinnovo dello stesso;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142 recante *“Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”*;

VISTO, in particolare l'art. 2, comma 7, del citato DPCM n. 142/2014, nel quale è previsto che il Ministro dell'Ambiente si avvale della Sogesid S.p.A., di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le attività strumentali alle finalità ed alle attribuzioni istituzionali del Ministero, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per la gestione in house;

VISTO, altresì l'art. 3, comma 1, lett. K) del già richiamato DPCM n. 142/2014, nel quale, tra l'altro, è attribuito al Segretario Generale il compito di coadiuvare il Ministro dell'Ambiente, sulla base degli indirizzi di quest'ultimo, e con la collaborazione della Direzione per gli Affari Generali e del Personale, nell'esercizio del controllo analogo sulle attività della Sogesid S.p.A.;

VISTA la Direttiva del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare concernente le attività della Sogesid S.p.A. per le annualità 2015/2017 (GAB. Decreti Ministro 0000287);

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta in data 22/01/2015 (Prot. 0000094/SG) tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A. e registrata alla Corte dei Conti in data 13.02.2015, Reg. n. 1, Fog. n. 753, volta a regolamentare i rapporti di carattere tecnico e specialistico, organizzativo ed economico per l'espletamento delle attività

assegnate alla Società dal Ministero o, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della stessa Convenzione, da altro Soggetto pubblico;

CONSIDERATO che, nella Convenzione Quadro suddetta, sono quantificati i corrispettivi per lo svolgimento delle attività di supporto a favore del Ministero, oggetto della medesima Convenzione ed individuati i criteri per la determinazione degli stessi;

CONSIDERATA la specifica competenza della Sogesid S.p.A. nelle attività strumentali alla realizzazione degli interventi nonché l'esperienza maturata nel corso degli anni con i servizi forniti al Ministero dell'Ambiente e ad altre Amministrazioni Centrali, Regionali ed Enti locali incluse altre Strutture Commissariali di Governo;

CONSIDERATA l'esigenza di sottoscrivere una specifica Convenzione volta a definire un Quadro di riferimento unitario sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario, ai fini dell'affidamento alla Sogesid S.p.A. delle attività di supporto tecnico-specialistico funzionali alla realizzazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del dissesto idrogeologico di cui all'Accordo di Programma sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente in data 23/12/2010, e successivi Atti integrativi, nonché degli interventi ricompresi nel Primo stralcio del Piano operativo nazionale 2015-2020;

CONSIDERATO che parte degli interventi in esame sono, tra l'altro, già oggetto di specifici Accordi di Programma nei quali sono previsti ingenti cofinanziamenti da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, precedentemente esplicitati;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A. e il Commissario straordinario sono amministrazioni aggiudicatrici e rientrano nelle fattispecie previste e disciplinate dai punti 1 e 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che la presente Convenzione Quadro non rientra tra gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 3 della Legge n. 20 del 1994, in quanto non comporta impegni di spesa, come comunicato per atto analogo dalla Corte dei Conti – Ufficio di Controllo sugli Atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Ministero della Giustizia e del Ministero degli Affari Esteri con nota prot. 34870 del 22 ottobre 2015;

VISTI gli articoli 60 e seg. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 2 e s.m.i. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici;

VISTA la normativa sulla pubblicità degli incarichi prevista dall'art. 15-bis del D. Lgs. 33/2013, introdotto dall'art. 14 del D. Lgs. 97/2016;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente Atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 22 dicembre 2010, n. 10 recante “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Richiami e premesse)

1. Quanto richiamato e premesso forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

(Oggetto e ambiti di intervento)

1. La presente Convenzione definisce la disciplina Quadro, sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario, dei rapporti tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Commissario straordinario e la Sogesid S.p.A., ai fini dell’affidamento alla medesima Società delle attività di carattere tecnico-specialistico connesse:
 - alla realizzazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del dissesto idrogeologico di cui all’Accordo di Programma del 23/12/2010, e successivi Atti integrativi;
 - all’ammissione a finanziamento e/o alla successiva realizzazione degli interventi ricompresi nel Primo stralcio del Piano operativo nazionale 2015-2020;
2. La Sogesid S.p.A. garantirà il supporto tecnico-specialistico richiesto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dal Commissario straordinario, fermi restando i poteri del medesimo Commissario.

Articolo 3

(Tipologia di prestazioni assicurate dalla Sogesid S.p.A.)

1. In relazione alle specifiche esigenze rilevate dal Commissario straordinario per gli interventi ad esso affidati di cui all’art. 2, Sogesid S.p.A. svolgerà, su specifica richiesta del Commissario straordinario, anche per il tramite della Segreteria Tecnica di cui al successivo comma 3, le seguenti attività:

- a) assistenza tecnico-specialistica al Commissario straordinario per l'acquisizione e la verifica dello stato della documentazione programmatica e progettuale esistente e riguardante gli interventi di che trattasi;
 - b) attività istruttoria sulla documentazione progettuale esistente, con eventuale adeguamento e integrazione;
 - c) supporto al Commissario straordinario per le procedure di acquisizione dei pareri ed autorizzazioni e preparazione tecnica di eventuali Conferenze di Servizi;
 - d) definizione e attuazione di indagini tecnico-specialistiche;
 - e) definizione di studi di fattibilità, valutazioni economiche ed ambientali;
 - f) supporto al Commissario straordinario nella funzione di stazione appaltante, predisposizione degli atti propedeutici alle attività di progettazione degli interventi, alle procedure di affidamento di lavori e servizi ed alle attività di direzione lavori e di collaudo, quali a titolo esemplificativo: determinazioni a contrarre, bandi di gara, disciplinari di gara, capitolati, schemi di contratti, progetti preliminari, verifica della progettazione richieste alle Prefetture, acquisizione e verifica di documenti propedeutici alle attività di progettazione degli interventi, alle procedure di affidamento di lavori e servizi ed alle attività di direzione lavori e di collaudo;
 - g) eventuale svolgimento, su specifica richiesta del Commissario straordinario, delle funzioni di Responsabile del Procedimento, Progettazione, Coordinamento della sicurezza in progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - h) supporto per l'attività di monitoraggio fisico ed economico delle attività e per la rendicontazione contabile.
3. Dal punto di vista delle modalità organizzative delle attività, Sogesid S.p.A., oltre alla struttura operativa necessaria allo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1, provvederà a rendere disponibili specifiche professionalità ingegneristiche e amministrativo-legali che affiancheranno il personale attualmente impiegato presso l'ufficio commissariale, e che risponderanno esclusivamente a detto ufficio. Dette professionalità avranno il compito di supportare l'attività del Commissario straordinario e di gestire i rapporti con la struttura operativa della Sogesid S.p.A., esaminare e valutare atti, determinazioni, schemi di contratti e progetti preliminari predisposti dalla struttura operativa della Società da sottoporre

all'approvazione del Commissario straordinario, nonché di vigilare sul rispetto dei Piani Operativi di dettaglio e dei relativi cronoprogrammi definiti in sede di Convenzioni Attuative di cui al successivo art. 4, comma 2. I rapporti con gli Enti territoriali commissariati, nonché con le Amministrazioni statali, regionali e comunali che intervengo a qualsiasi titolo nelle attività inerenti gli interventi commissariati, sono di esclusiva competenza del Commissario straordinario, anche per il tramite della Segreteria Tecnica.

4. Gli elaborati tecnico/economici, nel corso dello sviluppo progettuale, dovranno essere oggetto di verifica da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nei casi e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e dagli Accordi di Programma sottoscritti tra la Regione Sardegna e il medesimo Ministero dell'Ambiente. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle verifiche tecniche, garantirà la congruità dei quadri economici degli elaborati sottoposti a verifica.
5. Il dettaglio delle modalità operative e delle attività di cui ai precedenti commi, sarà declinato nelle specifiche Convenzioni Attuative e nei relativi Piani Operativi di dettaglio, di cui al successivo articolo 4.

Articolo 4

(Modalità di assegnazione delle attività)

1. Il Commissario potrà procedere alla stipula di specifiche Convenzioni Attuative con la Sogesid S.p.A., per l'acquisizione di fornitura di servizi tecnico-specialistici, nelle quali dettagliare le prestazioni necessarie e definire le modalità di esecuzione con il relativo fabbisogno finanziario e corrispettivo da riconoscere.
2. Per ciascuna attività affidata negli ambiti di intervento di cui all'art. 2, la Sogesid S.p.A. è tenuta a redigere un Piano Operativo di dettaglio che deve evidenziare in particolare gli obiettivi specifici, l'organizzazione delle attività, il cronoprogramma delle attività, l'analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa.
3. Il Piano Operativo, di cui al comma 2, diventa parte integrante della Convenzione Attuativa sottoscritta con i soggetti di cui al comma 1.

Articolo 5

(Corrispettivi per le prestazioni)

1. Il corrispettivo per la fornitura di servizi tecnico-specialistici aventi ad oggetto l'attività di supporto ed assistenza tecnica al Commissario sarà determinato secondo le modalità previste dalla Convenzione Quadro sottoscritta in data 22 gennaio 2015 tra il Ministero e la Sogesid

S.p.A. ed in conformità con le disposizioni normative alle quali il Commissario è tenuto ad attenersi per le attività ivi previste.

Le eventuali modifiche alle modalità di determinazione dei corrispettivi previste dalla suddetta Convenzione Quadro, che dovessero intervenire entro i termini di cui al successivo art. 10 comma 1, saranno automaticamente applicate alle attività oggetto del presente atto.

2. Qualora le prestazioni fornite dalla Sogesid S.p.A. siano oggetto di finanziamento a valere su fondi strutturali europei (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale – FESR e Fondo Sociale Europeo – FSE), la Società si atterrà alle modalità di rendicontazione definite dai pertinenti regolamenti comunitari che disciplinano l'utilizzo dei relativi fondi, nonché dalle specifiche circolari nazionali definite dalle Amministrazioni centrali responsabili della gestione delle risorse (Autorità di Gestione), ai sensi dell'art. 10 della citata Convenzione Quadro sottoscritta in data 22 gennaio 2015 tra il Ministero e la Sogesid S.p.A.

Articolo 6

(Prestazioni esterne)

1. Per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 3, la Sogesid S.p.A., per far fronte a specifiche documentate e particolari esigenze organizzative, potrà avvalersi di imprese terze nonché di esperti e professionisti in possesso di adeguata qualifica ed in grado di garantire la qualità delle prestazioni, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, ferme restando le responsabilità della Società in merito all'esecuzione delle attività.

Articolo 7

(Fatturazione e modalità di pagamento)

1. Rispetto a ciascuna Convenzione Attuativa, il Commissario straordinario provvederà al pagamento del corrispettivo dietro presentazione di regolare fattura ad esso intestata, secondo le modalità previste dalla Convenzione Quadro sottoscritta in data 22 gennaio 2015 tra il Ministero e la Sogesid S.p.A., di cui alle premesse.
2. La documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti, fornite in copia al Commissario straordinario, saranno detenute in originale presso la sede della Sogesid S.p.A. e tenute a disposizione per la effettuazione di eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Articolo 8

(Clausole risolutive espresse e diritto di recesso)

1. Se a seguito di modifica dell'assetto proprietario della Sogesid S.p.A. muta la natura di organismo di diritto pubblico soggetto a controllo analogo, la presente Convenzione Quadro si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
2. La presente Convenzione Quadro si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. anche qualora nei confronti degli amministratori o dei dirigenti di Sogesid S.p.A. con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 *bis* c.p., 319 *ter* c.p., 319 *quater* c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 *bis* c.p., 346 *bis* c.p., 353 c.p., 353 *bis* c.p.
3. Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il Commissario straordinario ha diritto di recedere dalla presente Convenzione Quadro e dalle Convenzioni Attuative, salvo in quest'ultimo caso l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno di Sogesid S.p.A., con un preavviso scritto di almeno 20 giorni da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Le Parti hanno diritto di recedere dalla presente Convenzione Quadro e dalle Convenzioni Attuative, in qualunque tempo, previo il pagamento delle attività già eseguite ed un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle attività in corso di esecuzione al momento della comunicazione del preavviso di recesso, con un preavviso scritto di almeno 20 giorni da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Sogesid S.p.A. si impegna, a sua volta, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta stipuli un contratto per l'esecuzione della presente Convenzione Quadro e delle relative Convenzioni Attuative nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 *bis* c.p., 319 *ter* c.p., 319 *quater* c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 *bis* c.p., 346 *bis* c.p., 353 c.p., 353 *bis* c.p.

Articolo 9
(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione od alla applicazione della presente Convenzione Quadro o delle Convenzioni Attuative o, comunque, direttamente od indirettamente connesse a tali Atti, la Parte interessata comunicherà per iscritto alle altre l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 giorni.
3. Resta peraltro inteso che le eventuali controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione Quadro e delle Convenzioni attuative, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 10
(Durata, decorrenza e pubblicità della Convenzione Quadro)

1. Il presente Atto entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata di 3 anni, rinnovabili.
2. La Convenzione Quadro, come esplicitato nelle premesse, non rientra tra gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 3 della Legge n. 20 del 1994, in quanto non comporta impegni di spesa.

Articolo 11
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Ciascuna delle Parti assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di cui alla L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal proposito Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare gli estremi del C/C dedicato nonché delle persone designate ad operare sul suddetto conto nei termini di cui al comma 7, art. 3, della L. n. 136/2010 e s.m.i.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della Convenzione.

Articolo 12

(Disposizioni in materia di anticorruzione)

1. Le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e dell'integrità e trasparenza degli atti. La Sogesid S.p.A. si impegna, in particolare, a dare piena attuazione al sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità degli atti, secondo un modello integrato con quello previsto dal D.Lgs n. 231/2010, nonché all'osservanza delle particolari disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente alle Società partecipate dal predetto Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui alle premesse.
2. La Sogesid S.p.A. opererà nel rispetto di quanto previsto nel Protocollo di azione e vigilanza collaborativa sottoscritto con l'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 2 luglio 2015, finalizzato alla verifica della conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento delle procedure di gara e dell'esecuzione degli appalti.

Articolo 13

(Responsabile della Convenzione Quadro)

1. Il Commissario straordinario – o suo delegato – è individuato quale Responsabile della presente Convenzione Quadro, vigila sulla corretta applicazione della stessa e dirime eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
2. Referente della Sogesid S.p.A. per la presente Convenzione Quadro è il Presidente e Amministratore Delegato della Società, o suo delegato.
3. I suddetti incarichi non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.
4. La presente Convenzione Quadro non comporta spesa a carico delle parti.

Roma,

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque

Dott.ssa Gaia Checcucci

Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico

Assessore regionale dei lavori pubblici e di Soggetto attuatore

Dott. Paolo Giovanni Maninchedda

SOGESID S.p.A.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Ing. Marco Staderini
